

ius caduca vindicandi en dr. rom., Th. Paris (1885) 44 f. (Diese Dissertation erwähnt P. in seinem ganzen Buche nicht!); v. BRINZ, *SBAW.* (1886) 471 ff. (494 f.); HIRSCHFELD, *Die Kaiserlichen Verwaltungsbeamten*²⁸ (1905) 115 f.; VOCI, *Dir. ered. rom.*²⁹ (1967) 448, 451 f. Dass § 2 erst später in Titel 17 eingefügt wurde, nehmen an: BESELER, *Beiträge zur Kritik der röm. Rechtsquellen* 2 (1911) 105; ARANGIO-RUIZ, *BIDR.* 30 (1921) 178 ff. (211 ff.); ALBERTARIO, *Studi* 5 (1937) 493 ff. (501). DELOGU, *L'accrescimento nel dir. ered. rom.* (1941) 154 Anm. 4 hält den Text für verfälscht.³⁰ *Iura.* 16 (1965) 169 ff. (175 f.).³¹ *ZGRW.* 6 (1828) 424.³² Dass nicht alle Teile von Titel 17 aufeinander abgestimmt sind, hebt bereits Mommsen in seinem Vorwort zu Boeckings Ausgabe der Regeln Ulpianus (*Ulpiani liber singularis regularum* [1855] S. 109 ff. [112] = *Jur. Schr.* 2 [1905] 47 ff. [49]) hervor.³³ S. 152 f.³⁴ *Verträge zugunsten Dritter* (1949) 70 ff.³⁵ S. 160 Anm. 72.³⁶ Vgl. MOMMSEN, *Röm. Strafrecht* (1899) 382 f.; KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des röm. Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit* (1962) S. 60 und Verf. selbst S. 8 Anm. 6.³⁷ S. 163 ff.³⁸ S. 163 ff.³⁹ S. 194.⁴⁰ *Ad tres postremos libros codicis Justiniani commentarii, Opera* 2 (1758) Sp. 553 ff. (571).⁴¹ S. 200.⁴² Vgl. z. B. Bas. 21.3.8 im Vergleich zu Cl. 2.11(12).9 und Cl. 10.11.4 und hierzu P. S. 209 f.⁴³ S. 244 ff.⁴⁴ In ähnlichem Sinn wird der Ausdruck « *aures publicae* » von Kaiser Leo Cl. 1.3.28.5 (468) gebraucht.⁴⁵ J. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus III*³ (Leipzig 1738) 461, erklärt nichts, wenn er sagt: « ... *delatori aut lingua capuletur aut convicto caput amputetur* ».

TAGLIACARTE.

1. Lavoratore davvero instancabile, Guido Kisch ha dato alle stampe una nuova raccolta di studi, tutti finora inediti, polarizzati sulle figure e sulle opere degli umanisti (K. G., *Gestalten und Probleme aus Humanismus und Jurisprudenz* [Berlin, ed. De Gruyter, 1969] p. 338). Lettura piacevole, oltre che istruttiva, anche per i non specialisti sopra tutto a causa della lezione di metodo che si ricava da queste pagine così nitide, vorrei dire levigate, pulite; pagine che sanno, oltre che di profondità di pensiero e di vastità di esperienza, di saggezza, di serenità, di raffinata eleganza. Le monografie (ciascuna delle quali dedicata, all'uso umanistico, ad un compagno di studi) sono sei: su Accursio e i suoi biografi; su Amerbach e Vadian come difensori di Bartolo; su Hattestedius; su Haloander e le vicende della sua edizione del *Corpus iuris*; su Pietro Antonio Finariensis in lode di Basilea; sulle lettere di Claudio Cantiuncula. — Il pregio delle belle opere è di suscitare pensieri, e questa ne suscita ad ogni pagina. Esempio minimo è quanto Pa. scrive (p. 75 ss.) a proposito dell'iscrizione funeraria (restaurata il secolo scorso) che oggi si legge, nella chiesa di San Francesco in Bologna, sulla tomba di Accursio e di suo figlio Francesco: « *Sepulcrum Accursii / Glosatoris legum / Francisci eius filii* ». E' giusta l'ipotesi del Kantorowicz, secondo cui l'ultimo rigo fu aggiunto ai precedenti in un secondo momento, e cioè in occasione della morte di Francesco (1293)? Secondo Pa., malgrado la ragionevole incredulità del Genzmer, la risposta è sì. Egli lo desume dalla lettura di un brano, finora non utilizzato, delle *Vitae recentiorum iureconsultorum* di Giovanni Fichard, che visitò la tomba nel

1536 e trascrisse tra *legum* e *Francisci* un *et* che oggi non esiste più. Ma il Fichard nella seconda edizione (1565) trascriveva in due righe (*Sepulchrum Accursii Glossatoris legum / et Francisci eius filii*), mentre nella prima edizione (1539) aveva trascritto in tre righe (*Sepulchrum Accursii / Glossatoris legum et / Francisci eius filii*). Se non erro, dovrebbe far pensare alla redazione unitaria dell'epigrafe sopra tutto quest'ultima trascrizione (che era anche verosimilmente la più fedele). Mi riesce difficile pertanto, sul piano delle probabilità, aderire alla tesi secondo cui l'*et* che si legge nella seconda linea di questa trascrizione fu inserita ivi per riempire il residuo di tre spazi lasciato da *Glossatoris legum* e per non allungare troppo la terza linea. Se l'iscrizione originale terminava con *legum*, è credibile che *Glossatoris legum*, nella seconda linea, fosse inciso al centro della stessa, per modo da lasciar spazio sia a destra che a sinistra (e non soltanto a destra): il posto per l'*et*, in tal caso, non c'era. Di più. Se è vera la notizia, che l'a. accetta, per cui Accursio fu sepolto dapprima in San Domenico e fu trasportato in San Francesco solo dopo la morte del figlio, per essere unito a questi in un sepolcro unico, possibile che in occasione della tomba unitaria non sia stata fatta *ex novo*, ed unitaria, anche l'iscrizione? [A. G.].

2. A dirla schietta, l'impressione più precisa che si ricava dalla lettura del libro del Perowne su Adriano (PEROWNE S., *Hadrian, Sein Leben und seine Zeit* [tr. tedesca: München, ed. Beck, 1966] p. 240) è che una storia di Adriano e dei suoi tempi sia ancora da scrivere. Da un lato le notizie sull'ambiente scarseggiano, dall'altro il personaggio di Adriano è pieno di mistero e di fascino. Certo è che si è stati indotti finora a poggiare più verso il romanzo (esemplare, sotto questo profilo, il libro della YOURCENAR, *Mémoires d'Hadrien* [1952]) che verso la storiografia. L'opera del P., se non erro, si tiene all'epidermide in tutto il suo sviluppo narrativo. Epidermico è certo il capitolo nono (p. 83 ss.), dedicato alla « Rechtsreform », ove si legge, peraltro, che la « codificazione » dell'*edictum perpetuum* fu fatta in circa dieci anni e allo scopo di prevenire il *caos* che sarebbe nato se si fossero messi a fare editti anche i quattro *senatorii* posti da Adriano a capo delle regioni italiche extraurbane. [A. G.].

3. Opera insigne per accuratezza e per rigore di ricerca quella dello Chantraine sugli schiavi e sui liberti imperiali (CHANTRAINE H., *Freigelassene und Sklaven im Dienst der römischen Kaiser, Studien zu ihrer Nomenklatur* [Wiesbaden, ed. Steiner, 1967] p. XIV - 419). Essa inaugura la serie delle « Forschungen zur antiken Sklaverei » dell'Accademia di Scienze e Lettere di Mainz e si incontra felicemente con un'opera analoga, non meno egregia, vincitrice nel 1965 del primo premio internazionale Arangio-Ruiz: quella del Boulvert (B. G., *Les esclaves et les affranchis impériaux sous le Haut-Empire romain*, 2 voll. litogr. [Aix-en-Provence, 1965]). L'intento originario dell'a. era di ricostruire la situazione dei liberti imperiali e delle loro carriere, ma l'approfondimento degli studi in materia lo ha portato a convincersi di due cose: in primo luogo, che non è possibile fare la storia dei *liberti* imperiali senza fare altresì quella dei *servi*; in secondo luogo, che non è possibile limitarsi all'esame delle fonti letterarie, ma occorre studiare sopra tutto le numerose iscrizioni ed i molti papiri che interessano l'argomento.

Di qui la limitazione di questo primo saggio alla nomenclatura degli schiavi e dei liberti: nomenclatura che viene classificata e analizzata in diciannove capitoli, con continuo riferimento al parallelo degli schiavi e dei liberti dei privati cittadini. Un ventesimo capitolo (p. 396 ss.) è dedicato al riepilogo. Seguono (p. 401 ss.) accurati indici che facilitano la consultazione di questa piccola miniera di notizie e di fermenti critici. [A. G.]

4. Nella collana « Wege der Forschungen » (n. 46) Richard Klein ha curato la pubblicazione di una antologia dal titolo *Das Staatsdenken der Römer* (1966, ed. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, p. VI - 622 e 4 tav. f.t.). Utile scelta di brani scritti dai maggiori autori contemporanei per illustrare gli aspetti dell'idea di Stato nella Roma repubblicana e, particolarmente, in Cicerone, Sallustio e Cesare. [G. G.]

5. Nel recente volume miscelaneo *The Romans* a cura del Balsdon (1965: già tradotto in italiano da G. Ferrari ed edito per i tipi de « il Saggiatore » di Alberto Mondadori, con il titolo *I Romani* [Milano 1969, p. 366]) il saggio sull'esperienza giuridica romana è stato steso dal Lawson (p. 139-171 ed. it.). E' ovvio che ad aspetti e ad implicazioni socio-economiche del diritto si riferiscono taluni degli altri scritti (affidati, a loro volta, a specialisti dei vari settori), quale l'« Impero romano fino alla decadenza » a cura di A. H. M. Jones (p. 77 ss.), o l'« imperialismo romano » di A. H. Sherwin-White (p. 107 ss.), ovvero il capitolo su « il lavoro e la schiavitù » redatto da P. A. Brunt (p. 229 ss.). Ma, contenendo tali scritti meri accenni all'assetto giuridico della società romana, essi non esigono specifica menzione. La storia del *ius privatum Romanorum* è definita dal Lawson come « l'applicazione sistematica del buon senso » a fattispecie non rientranti nella « sfera d'azione » dell'autorità pubblica (p. 144; ma cfr. anche le pp. 149, 151, 154, 162 s., 165). E poiché il diritto romano viene da lui considerato, qual è essenzialmente, nel suo nucleo centrale dal III sec. a.C. al III sec. d.C., direttamente o indirettamente giurisprudenziale (cfr. p. 146 s.), il ricorso al senso comune, razionalizzato, è ritenuto il procedimento mentale « tipico » dei *iurisperiti*. Così: « i giuristi repubblicani avevano sottoposto i negozi ordinari della vita di tutti i giorni a una certa misura di analisi e di classificazione »; « nel far questo, riuscirono a dare a ciascuna figura negoziale una forma specifica e riconoscibile, e nello stesso tempo a coprire con soltanto alcune di queste figure quasi tutto l'orizzonte dei rapporti economici e sociali »; « la soluzione di un problema poteva condurre a un'altra, semplicemente per analogia o attraverso un processo di generalizzazione di un certo numero di casi, alla fine del quale si applicava il principio a cui si era giunti a casi nuovi » (p. 152). Data tale valutazione — invero originale soltanto nella misura della costanza della sua 'applicazione' —, l'a. avverte che, « visto in prospettiva, il fatto in sé che i giuristi si siano chiesti quali fossero le implicazioni di ... atti non formali (scil.: atti ordinari di commercio non assunti sotto forme giuridiche), e abbiano fornito una serie di soluzioni basate sul buon senso, ha avuto un'importanza maggiore delle soluzioni stesse, perché crearono un metodo di sviluppo del diritto che è servito da modello a tutte le epoche seguenti »: ciò che è « forse il mag-

gior contributo del diritto romano al mondo civile» (p. 151 s. e 162). [V. G.].

6. Elegante nella edizione, indubbiamente utile per la consultazione, ma sopra tutto suscitatrice di rinnovati interessi è la raccolta di scritti minori di Kurt Latte (L. K., *Kleine Schriften zu Religion, Recht, Literatur und Sprache der Griechen und Römer* [München, Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1968] p. XVI-931). Il piano della raccolta fu fatto dallo stesso Latte prima della sua morte e l'opera è stata realizzata a cura di O. Gigon, W. Buchwald e W. Kunkel con l'aiuto, per la sezione giuridica, di D. Simon e D. Behrend. Ottima l'idea di indicare la numerazione originaria delle pagine nei luoghi da cui gli articoli sono stati tratti e opportuna l'iniziativa di segnare tra parentesi acute o quadre, rispettivamente, le aggiunte e le cancellazioni operate dall'a. sugli estratti in proprio possesso. Il panorama è vastissimo e vario, a conferma della personalità poliedrica di Kurt Latte. Su un totale di 74 (o 78) titoli, la parte di storia giuridica greca e romana ne contiene quindici (p. 233-454). Stupenda, nella sua scarna semplicità, la pagina (XV s.) che riproduce le parole pronunciate dal Latte a Göttingen, autunno 1945, alla ripresa dei suoi corsi. [A. G.].

7. Nonostante si tratti di opera notissima agli studiosi di diritto romano, l'iniziativa di una versione italiana della *History of Roman Legal Science* di Fritz Schulz è da giudicare altamente opportuna, oltre tutto perchè varrà a diffondere la conoscenza del libro oltre la cerchia degli specialisti. La traduzione è stata fatta da Guglielmo Nocera sull'edizione tedesca del 1961 e si apre con una « presentazione », signorile ed equilibrata come sempre, di Pietro De Francisci (SCHULZ F., *Storia della giurisprudenza romana* [Firenze, Sansoni ed., 1968] p. XXIII - 657). Al traduttore va rivolto l'elogio di aver mostrato, nel suo difficile lavoro, una mano veramente felice e di aver reso in modo impeccabile non solo il contenuto, ma il tono, schietto e vivo, del discorso originale di Schulz. Un discorso che sembra fatto apposta per essere tradotto in italiano, come mi diceva, molti anni fa, un altro felice traduttore, Vincenzo Arangio-Ruiz, mentre era impegnato a titolo di *otium*, tra mille gravi cure del momento, nella versione dei *Prinzipien*. [A. G.].

8. Con un vero piacere, e in più con sempre viva devozione e profondo affetto per l'illustre autore, salutiamo la quarta edizione della « sintesi » di Pietro de Francisci (DE F., *Sintesi storica del diritto romano*⁴ [Roma, Bulzoni ed., 1968] p. 696): un'opera completa di argomenti, densa di pensiero, acuta in ogni parte e, *last but not least*, limpida, chiara, signorilmente serena come l'uomo che l'ha scritta. Pietro de Francisci, come ebbe a dire egli stesso nella prefazione alla seconda edizione, ha dedicato a questo libro infiniti ripensamenti e rifacimenti. Il lettore esperto se ne avvede facilmente, ed osa addirittura ritenere che forse la *Sintesi*, non tanto perchè più completa quanto perchè più « compatta », costituisce, sotto certi riguardi, un passo avanti anche rispetto ai tre volumi della *Storia*. [A. G.].

9. Nella sua bella e diligente indagine sulle fattispecie della *negotiorum gestio* (SEILER H. H., *Der Tatbestand der « negotiorum gestio » im römischen Recht* [Köln-Graz, Böhlau Verlag, 1968] p. XIV - 348) il Seiler applica fedelmente un

canone critico annunciato fin dall'introduzione (§ 1, p. 1 ss., spec. p. 8 s.): un orientamento decisamente conservativo, fortemente avverso alla « radikale Quellenkritik » di un Partsch o di un Kreller, pienamente aderente alle « heute weithin anerkannten Methoden einer stärker differenzierenden und gemäßigten Quellenkritik », sulle tracce segnate dalle *Textstufen* del Wieacker (1960) e dal saggio del Kaser sui metodi della giurisprudenza romana (in *AWG*. 1962). I sospetti di interpolazione dei testi classici non mancano, ma sono generalmente limitati all'aspetto formale, mentre spesso le contraddizioni che si manifestano tra le fonti vengono giustificate con le divergenze di idee che sarebbero esistite tra i giuristi classici, oppure con opinioni del tutto singolari e isolate manifestate da qualcuno di essi. Intendiamoci. Tutto ciò può ben essere, ed è perfettamente sostenibile. Ma non basta sempre ed in ogni caso a tranquillizzare lo storico attento alle esigenze della rievocazione di una linea generale, e sia pure approssimativa, di ricostruzione dell'istituto. D'altra parte, anche in certi casi particolari il conservatorismo interpretativo dell'a. si rivela tanto rigido, da implicare, in buona sostanza, la rinuncia ad una qualsivoglia spiegazione del testo. Si prenda, uno per tutti, il famoso racconto dei tre prigionieri dei Lusitani, di cui in *D. 3.5.20 pr. (Paul. 9 ed.)*: *Nam et Servius respondit, ut est relatum apud Alfenum libro trigensimo nono digestorum: cum a Lusitanis tres capti essent et unus ea condicione missus, ut pecuniam pro tribus adferret, et nisi redisset, ut duo pro eo quoque pecuniam darent, isque reverti noluisset et ob hanc causam illi pro tertio quoque pecuniam solvissent: Servius respondit aequum esse praetorem in eum reddere iudicium*. Il testo è tutt'altro che facile, e lo confermano le molte discussioni e le svariate ipotesi cui esso ha dato luogo dalla Glossa in poi (cfr. p. 80 ss.). Tuttavia sostenere che esso riguarda un caso del tutto singolare, di cui nè Alfeno nè Paolo seppero rendersi conto (si che si limitarono a riferirlo, in una con il responso di Servio Sulpicio Rufo), significa, me lo permetta l'a., risolvere il problema della sua interpretazione semplicemente chiudendo gli occhi per non guardarlo. Non è verosimile che Alfeno, l'allievo di Servio, e Paolo, che riferisce il responso nel commento all'editto sulla *n. g.* (cfr. *L. Paul. 1.981*), mancassero di idee chiare in proposito. Perchè ne avrebbero parlato, allora? E' evidente dunque, che le difficoltà derivano dalla redazione giustiniana che a noi è pervenuta: una redazione in cui manca qualcosa che, nel testo genuino di Paolo, non poteva mancare, sicuramente non mancava. Individuare la lacuna con certezza è oggi impossibile, ma avanzare delle ipotesi in proposito è tutt'altro che arbitrario: è legittimo. Quanto all'ipotesi più probabile, sia o non sia da accogliere in tutta la sua estensione la teoria del Partsch sulla *n. g.*, certo è che qui il Partsch ha ragione: l'*actio negotiorum gestorum* non era deducibile dall'editto, ma poteva essere concessa solo in via utile quando il *negotiorum gestor* avesse agito essenzialmente nel proprio interesse. Ed infatti ragioniamo. Pensare che tra i nostri tre *captivi* fosse intervenuto, durante lo stato di *captivitas*, un contratto di *mandatum* (in forza del quale i due rimasti presso i Lusitani avrebbero incaricato il terzo, quello rientrato a Roma, di provvedere al riscatto) non è serio: sia perchè lo stato di prigionia in mano al nemico (si ricordi che la Lusitania fu giuridicamente sottomessa e ridotta

a provincia verso la fine del sec. I a. C., quindi dopo Servio) aveva tolto loro la capacità giuridica, sia perchè dal testo risulta abbastanza chiaramente che le « condizioni » non furono convenute fra i tre prigionieri, ma furono ad essi imposte dai Lusitani. Escluso che i due che avevano pagato il riscatto possano aver chiesto al pretore di agire contro il terzo *ex mandato*, non rimane che la *n. g.*, e il tenore del passo (« *illi pro tertio quoque pecuniam solvissent* ») implica che le cose siano andate in questo modo: uno dei tre *captivi* si era allontanato e non aveva pagato il riscatto nè per sè nè per i due rimasti; dopo di che i due rimasti, per ottenere la libertà, avevano provveduto in qualche modo a versare la somma del riscatto non solo per sè, ma anche per il loro compagno allontanatosi, e avevano chiesto di agire contro costui, tornati a Roma, con l'*actio negotiorum gestorum contraria*. Quali potevano essere le ragioni di dubbio circa la spettanza dell'azione, se non che il terzo non aveva a rigore alcun interesse al pagamento del riscatto ai Lusitani? Come altrimenti giustificare la risposta di Servio, se non pensando che egli abbia ritenuto equa la concessione di un'*actio utilis*? Come giustificare la mancata menzione dell'*actio utilis*, se non ricorrendo all'ipotesi dell'intervento privativo giustiniano? La critica interpolazionistica ha molte colpe sulla coscienza, ma non bisogna esagerare nello svalutarla. [A. G.].

10. Col suo libro « *Venditio hereditatis* », *La venta de herencia en Derecho Romano* (Salamanca, 1966, p. 268) il Torrent ha riproposto il problema della vendita dell'eredità in diritto romano. Nel primo cap. (p. 21-53) l'a. si interessa al problema della *hereditas* primitiva, in quanto presupposto di tutta la trattazione. Prima di esporre la sua opinione il T. passa in rassegna le diverse opinioni espresse sull'argomento, dividendole in due grandi correnti: quella « fundamentalmente italiana » facente capo al Bonfante e comprendente l'Ambrosino, l'Albanese ed il Biondi, nonché il Lévy-Bruhl; e quella, germanica, di cui sono espressioni essenzialmente le ipotesi del Kaser e del Wieacker. Indi il T. espone la sua opinione, la quale è che il concetto di *hereditas* non sia molto risalente. — L'*heres* primitivo, sarebbe per l'a., *dominus* della *hereditas* già in vita del *pater* e quindi il concetto di *heres* in antico equivarrebbe a quello di *dominus*. Nell'epoca risalente delle XII tavole non vi sarebbe testamento come designazione di erede, in quanto il più antico testamento (*t. calatis comitiis*) sarebbe stato soltanto un espediente usato dal *pater familias* per procurarsi un *suus heres*. La prima vera forma di testamento si sarebbe avuta col *t. per aes et libram* come evoluzione della *mancipatio familiae*. Seguendo questo ordine di idee al T. sembra indubitabile l'esistenza in Roma di una « antigua comunidad familiar » formata dai discendenti del *pater familias* alla sua morte (*consortium erecto non cito*), in base alla quale si realizzerebbe una forma di comproprietà, che embrionalmente esisterebbe già in vita del *pater*. Questo *consortium* (Gai 3.154) escluderebbe, per l'a., lo stesso concetto di *hereditas* per l'epoca risalente. Infine l'a. afferma che la prima forma di successione è stata quella *ab intestato*, la quale ha preceduto quella testamentaria. Nel secondo capitolo (p. 55-85) l'a. affronta il problema della *mancipatio familiae* ed anche qui fa precedere alla sua opinione l'esposizione delle principali teorie in materia, partendo ancora una volta dalla tesi del Bonfante, ed

nella vendita dell'eredità, il T. tratta della *stipulatio habere licere*. [MANFREDI LUONGO].

11. Un commento giuridico attentissimo, spesso sagace, dedica il Freudenberger alla famosissima lettera di Plinio a Traiano (Plin. ep. 10.96) circa i processi contro i Cristiani, nonchè alla risposta di Traiano (cfr. Plin. ep. 10.97) e ad un rescritto di Adriano a Minicius Fundanus riferito da Euseb. h. eccl. 4.9 (FREUDENBERGER R., *Das Verhalten der römischen Behörden gegen die Christen im 2. Jahrhundert dargestellt am Brief des Plinius an Trajan und den Reskripten Trajans und Hadrians*, n. 52 dei *Münch. Beitr. z. Papyrusforsch. und antiken Rechtsgesch.* [München, Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1967] p. X - 258). L'opera, tanto più meritoria in quanto l'autore non è un romanista ma è un teologo, si divide in un'introduzione sui problemi della repressione del Cristianesimo nel secondo secolo (p. 1 ss.), un paragrafo sulle funzioni esplicate da Plinio il giovane nelle provincie di Ponto e Bitinia (p. 17 ss.) e vari successivi altri paragrafi dedicati alla riproduzione della lettera di Plinio con relativa traduzione tedesca (p. 41 ss.), al commento della stessa punto per punto (p. 47 ss.), alla riproduzione con traduzione e breve commento del rescritto di Traiano (p. 201 ss.), alla ricostruzione del rescritto di Adriano (p. 216 ss.), al problema circa l'efficacia giuridica delle costituzioni contro i Cristiani (p. 235 ss.). Il quadro che l'a. traccia in ordine al sec. II d. C. è che i Cristiani erano perseguiti criminalmente *extra ordinem* (ma con impostazione processuale accusatoria analoga a quella dell'*ordo*) per il solo fatto di essere Cristiani (cd. *nomen Christianum*), cioè o di confessarsi tali o di essere riconosciuti tali attraverso una procedura probatoria. Tesi non nuova e forse ovvia, ma che attraverso l'attenta analisi cui l'a. sottopone le fonti a nostra disposizione si colora di numerose e varie implicazioni particolari, che mettono in chiara evidenza quel tanto (o quel molto) di « politico » che bisogna porre a conto della repressione criminale del *nomen Christianum* e, più in generale, della *cognitio extra ordinem* dell'età classica. Tra gli *excursus*, in numero di sei, particolarmente rilevanti quello sulle *supplicationes* (p. 121 ss.) e quello su *superstitio* (p. 189 ss.). Se il lungo e complesso discorso svolto dall'a. fosse stato più chiaramente distinto in capitoli e paragrafi, la lettura dell'opera sarebbe stata egualmente interessante, ma assai meno faticosa. [A. G.].

12. Eberhard Ruschenbuch ha coronato una lunga, paziente, acuta ricerca con due monografie che in certo modo si completano tra loro: *Σόλωνος νόμοι, Die Fragmente des solonischen Gesetzeswerkes mit einer Text- und Ueberlieferungsgeschichte* (Historia Einzelschriften 9 [Wiesbaden, Steiner ed., 1966] p. IX - 140) e *Untersuchungen zur Geschichte des Athenischen Strafrechts* (Graezistische Abhandl. hg. von H. J. Wolf 4 [Köln-Graz, Böhlau Verlag, 1968] p. 96). La ricerca delle leggi soloniche attraverso i riferimenti letterari è condotta nella prima monografia sino al punto da offrirne una palingenesi esauriente e criticamente documentata, di cui l'illustrazione e il commento sono rimessi a futuri scritti. Nella seconda monografia, per la quale l'a. si è valso dell'appoggio esperto di H. J. Wolf, sono affrontati sopra tutto i problemi di origine (solonica e non solonica) della repressione penale pubblica e privata in Atene. Il tema non è perciò esaurito, ma indubbiamente esso risulta dalla trattazione dell'a. notevolmente chiarito. [A. R.].

13. Uno studio sistematico sulla dottrina dell'*aequitas* in Baldo è benvenuto anche per i romanisti. Lo ha pubblicato, nelle « Forschungen zur neueren Privatrechtsgeschichte » Norbert Horn (H. N., « *Aequitas* » in den Lehren des Baldus [Köln-Graz, Böhlau Verlag, 1968] p. XI - 244). Lo studio si divide in sei capitoli e una « Schlussbemerkung » e pone in luce di piena evidenza la straordinaria varietà delle meditazioni di Baldo sul concetto di *aequitas* e sulle sue implicazioni e applicazioni. Del che non è detto che possa trarre vantaggio solo lo studioso dei problemi giuridici attuali, ma è probabile che trarrà molto utile anche lo studioso del diritto romano, se il libro, come merita, sarà letto anche da lui. [A. G.]

14. L'opera di Agnes Kirsopp Michels sul calendario pre-giuliano è frutto evidente, oltre che dichiarato, di lungo e difficile lavoro (K. M. A., *The Calendar of the Roman Republic* [Princeton N. Y., Princeton Univ. Press, 1967] p. XVI - 227 e un f.t.). In una prima parte, di cinque capitoli, viene esaminato dettagliatamente il calendario del sec. I a. C.; in una seconda parte, di due capitoli (p. 93 ss.), si traccia la storia precedente di esso risalendo sino al sec. V a. C.; in quattro dense appendici (p. 145 ss.) si affronta il problema dell'intercalazione, si specificano i caratteri delle giornate dell'anno, si analizza il tema delle *nundinae* e del *trinum nundinum*, si traccia una breve storia della letteratura sulla questione delle origini del calendario pre-giuliano. Il libro non è solo un contributo importante alla cronologia, ma anche un interessante e originale apporto alla storiografia civile e religiosa romana. [G. G.]

15. La quinta edizione dell'opera classica di Joseph Vogt, *Die römische Republik* è stata addirittura preceduta dalla traduzione italiana a cura di Vittoria Omodeo e Carlo Gronda (V. J., *La Repubblica romana*² [Bari, Laterza ed., 1968] p. XV-442, con prefaz. dell'a. e riproduzione delle pagine introduttive dettate da Adolfo Omodeo per la prima ediz. del 1939). Il libro è stato ampiamente rimangiato per essere posto al corrente con le più recenti ricerche, come risulta anche dall'aggiornatissima bibliografia finale (p. 417 ss.). Tornare su un'opera così nota e così notoriamente felice, per elogiarne la straordinaria freschezza, è fuor di luogo. Non è fuor di luogo invece segnalare quello che è, mi si consenta, un difetto di questa e di molte altre ricostruzioni della storia romana: la deficienza dell'informazione giuridica, o forse meglio la sottovalutazione della componente giuridica. Una storia così acuta nell'analisi dei fatti sociali ed economici, come è quella del Vogt, sorprende, ad esempio, nella superficialità (dirò così) dei cenni dedicati alle *XII tabulae* (p. 58 s.: « ora gli organi dello stato partecipavano al diritto penale e a quello delle obbligazioni, in quanto erano stabilite le norme e la procedura; la sentenza risolutiva di una contesa e l'espiazione di un delitto rimanevano però ancora in ampia misura in mano degli stessi cittadini »), alla *lex Canuleia* (p. 60: « ciò permetteva ora a singoli plebei la forma patrizia del contratto matrimoniale e l'ammissione nella società delle famiglie patrizie e dei loro culti »), al *praetor urbanus* (p. 74: « presto [presto rispetto al 367 a. C.] questo magistrato si applicò a perfezionare il diritto tradizionale — *ius civile* — in base all'autorità della carica attraverso editti — *ius praetorium* —, mettendo lo sviluppo del diritto al passo con il progresso del tempo »), al *ius privatum* (p. 105:

« il diritto privato assicurava la libertà di ogni singolo cittadino nel quadro della legge e dei costumi e fondò il recinto della famiglia, chiuso in sè, in cui il *pater familias* dominava autocratico, quasi che egli dovesse essere indennizzato, con questa sua sovranità familiare, dalla subordinazione all'imperio dei magistrati », al processo privato (p. 105: « nei processi civili i magistrati usavano grande moderazione; ... compito dei pretori era solo accettare la querela e stabilire le norme processuali che dovevano aver vigore ») e si potrebbe continuare a lungo. E' fuor di dubbio che noi storiografi del diritto romano la storia romana generale la bazzichiamo generalmente poco e male: *mea culpa, mea culpa*. Ma come sarebbe meglio per gli studi, se l'atto di contrizione fosse recitato anche da chi scrive storia dello sviluppo sociale, economico, politico. E fosse seguito dal « pentimento attuoso » di una rapida scorsa a qualche manuale di storia e di istituzioni del diritto romano. [A. G.].

16. Un'opera fondamentale per lo studio romanistico e che era divenuta ormai introvabile è stata ripubblicata in edizione fototipica: R. VON JHERING, *Geist des römischen Rechts*, 1^o (p. XVI - 361), 2^o (p. X + XXIII - 674, due tomi), 3^o (p. XXVIII - 398) (Aalen, Scientia Verlag, 1968). Il successo di diffusione di questa ristampa sarà certamente larghissimo, ma sarà forse un po' diminuito dal fatto che i caratteri gotici del testo sono poco familiari a parecchi lettori non tedeschi. [A. R.].

17. L'Istituto di diritto romano dell'Università di Milano, autorevolmente animato da Gaetano Scherillo e da Arnaldo Biscardi, ha dato inizio ad una serie di « antologie » delle conferenze in esso svolte da studiosi italiani e stranieri. L'attività degli anni dal 1964 al 1967 è testimoniata dall'*Antologia giuridica romanistica e antiquaria*, 1 (Milano, ed. Giuffrè, 1968) p. VII - 312. Le conferenze pubblicate nel volume sono tredici: in più la riedizione di un articolo di U. E. Paoli e l'edizione postuma dell'ultimo scritto di B. Biondi. Nella prefazione il Biscardi non promette periodicità, ma assicura frequenza di raccolte consimili. Poichè conosciamo bene il suo sempre giovanile entusiasmo, siamo certi che la promessa sarà mantenuta. [F. G.].

18. L'identificazione di Gaio col misterioso Lelio Felice, di cui in Gell. *n.a.* 15.27 e (forse) in Paul. *ad Plaut.* D. 5.3.43 e D. 5.4.3 (che parlano però solo di un *Laelius*) non è nuova (cfr. le indicazioni in KUNKEL, *Herkunft* 188 nt. 344), ma lo Scherillo la ripropone come probabile mediante una dimostrazione analitica che non era stata ancora tentata (SCHERILLO, *Adnotationes Gaianae*, 3 - *Il nome di Gaio*, in *Antologia giuridica romanistica e antiquaria* 1 [1968] 84 ss.). L'argomentazione dello S. è fine e profonda, sì che non direi davvero, ricalcando il Kunkel: « eine Widerlegung dieser Hypothese erübrigt sich ». Gli indizi principali a favore del presunto *Gaius Laelius Felix* sono: a) tanto Gaio quanto Lelio Felice risultano aver scritto *libri ad Q. Mucium* o *ex Q. Mucio* (cfr. Gell. cit. e Gai 1.188); b) i *tria genera testamentorum* sono presentati in modo sostanzialmente conforme tanto in Lelio Felice (*1 ad Q. Mucium*, riportato da Gellio) quanto in Gai 2.101-102; c) la fonte della notizia circa la famosa donna alessandrina che partorì cinque figli viventi sotto il principato di Adriano (Gai 1

fideicomm. D. 34.5.7 pr.; Iul. 1 Urs. Fer. D. 43.3.36) è il *Laelius* di cui parla Paul. 17 *ad Plaut. D.* 5.4.3: *Sed et Laelius scribit se vidisse in Palatio mulierem liberam, quae ab Alexandria perducta est, ut Hadriano ostenderetur, cum quinque liberis, ex quibus quattuor eodem tempore enixa, inquit, dicebatur, quintum post diem quadragesimum.* Quanto al terzo (e più importante) indizio, condivido con lo S. l'impressione che il racconto sia genuino (v. invece ALBERTARIO, *St.* 5.365 ss.), che *Laelius* sia (fino a prova contraria) Lelio Felice, che il discorso di Gaio 1 *fideicomm.* corrisponda in taluni punti anche formalmente a quello di Lelio (*Et nostra quidem aetate Serapias Alexandrina mulier ad divum Hadrianum perducta est cum quinque liberis, quos uno fetu enixa est*); tuttavia la coincidenza di Gaio con Lelio non mi sembra tanto verosimile, perchè Gaio (che pur precisa anche il nome della donna di Alessandria) omette il particolare più importante del racconto di Lelio, e cioè tralascia di dire che ha visto la *mulier Alexandrina* con i propri occhi. [A. G.]

19. Col suo « corso » su *Il « problema delle persone giuridiche » in diritto romano* (Torino, ed. Giappichelli, 1968, p. XV - 336) l'Orestano ha inteso « rompere » i vecchi ed angusti schemi nei quali tradizionalmente viene considerato il tema degli enti incorporali ed accostarsi maggiormente all'esperienza romana per poterne cogliere gli aspetti peculiari nelle varie epoche. A tal fine egli avverte (cap. I, p. 1-5) che in questo studio non ci si trova di fronte ad un istituto che già abbia avuto una precisa configurazione nel diritto romano, bensì di fronte ad un complesso di situazioni e questioni sulle quali nell'esperienza romana è stata sempre aperta la discussione, sì che si rende necessaria una preventiva determinazione dell'« oggetto » dell'indagine. Ecco perchè nel secondo capitolo (p. 7-78) l'a. traccia un lungo *excursus* storico sul significato logico-giuridico attribuito dalla dottrina moderna ai termini « persona » e « persone giuridiche ». In questa disamina l'Orestano traccia un limpido disegno dell'evoluzione del concetto di « soggetto di diritto » dalle fonti romane alla Pandettistica tedesca, la quale passò da una concezione oggettivistica ad una prettamente soggettivistica, per cui essere « soggetto di diritto » è soltanto una qualità dell'uomo ed i diritti soggettivi non sono altro che manifestazioni della sua potestà di volere. Da ciò la difficoltà di considerare la persona giuridica come soggetto di diritto ed il sorgere di varie teorie che hanno variamente tentato di spiegare il fenomeno delle persone giuridiche (teoria della finzione, della realtà, della volontà, dell'organizzazione, ecc.) senza però riuscire a percepire il loro reale fondamento. Il problema delle persone giuridiche si estende poi dal diritto privato al diritto pubblico, nel quale si incentra essenzialmente sul concetto della « personalità dello Stato ». — Da questo ampliamento del tema derivano nuove dottrine oggettivistiche (la concezione normativa, la concezione istituzionale) che spostano il problema dall'uomo alla società, dal soggetto alla norma, senza peraltro riuscire a spiegare pienamente il concetto di persona giuridica. Giustamente l'a. nota come l'errore di tutte queste teorie è quello di voler esplicitare il fenomeno delle persone giuridiche con un aspetto solo, di racchiuderlo, cioè, in un principio unico. Si tratta, invece, di una molteplicità di situazioni diverse, di cui è impossibile provare un

di Augusto sorge la figura del *princeps* che si sovrappone al *populus Romanus* come unico centro di imputazioni e gradualmente assorbe e riassume in sè tutte le imputazioni che prima facevano capo al *populus*. Invero, accanto alle *provinciae populi Romani* si pongono subito le *provinciae Caesaris*; accanto ai *magistratus populi Romani* sorge un immenso apparato burocratico facente capo al *princeps* (*praefecti, legati Augusti, procuratores Caesaris*, ecc.). Ciò che però va detto subito, avverte l'a., è che non si può parlare di carattere istituzionale del *princeps*, ma di carattere personale dello stesso. Di qui il dualismo tra la concezione repubblicana e quella imperiale, che si riferiva alla persona dell'imperatore. A proposito del « *fiscus* » l'a. afferma che come al *populus* subentra il *princeps*, così all'*aerarium* subentra il *fiscus Caesaris*. Il problema del *fiscus* viene esaminato sotto due profili: quello del rapporto con l'imperatore e quello del rapporto coi privati. Nel primo caso il *fiscus* è « oggetto » del potere del *princeps*, il quale lo esercitava « quasi » come un privato, per cui la distinzione tra *fiscus* e *patrimonium principis* si risolse in una mera separazione di partite contabili; anche i beni privati del *princeps*, infatti, si avvalevano dei privilegi stabiliti per il *fiscus*. Rispetto ai privati il *fiscus* è, invece, considerato come centro di riferimento di un patrimonio, cioè titolare di sè stesso e della propria organizzazione. In questa relazione coi privati il *fiscus* si poneva in una particolare posizione, frutto di varie deroghe al *ius commune* che gli attribuivano « *privilegia* ». Alla dissoluzione del *populus Romanus*, avvenuta a causa delle trasformazioni costituzionali che portarono dalla repubblica all'impero assolutistico, seguì la trasformazione dei *cives*, prima equiparati al *populus*, in *subiecti*, cioè, in sudditi, in quanto avevano perso la caratteristica di essere una componente del *populus* — centro di potere d'imputazione. — Un altro interessante problema trattato dall'a. è quello dell'imputazione degli « *agri publici* ». L'O. nota la differenza tra il *dominium* di cui erano titolari il *populus Romanus* (*agri populi Romani*) in un primo tempo, ed il *princeps* poi, e l'utenza concessa a determinati soggetti, i quali non furono mai considerati *domini*, ma soltanto *possessores*. Fu proprio ciò a determinare un particolare regime che stabiliva l'inalienabilità e l'iusucapibilità degli *agri publici*, differenziandoli, così, dai beni privati. — In ultimo l'a. considera altre relazioni giuridiche di interesse generale non inquadrabili negli schemi precedenti. Si tratta di quei *loca publica, loca in usu publico, res publicae*, che non avevano nel *populus* un titolare, ma un « utente ». Tre sono, per l'a. le possibili configurazioni di quelle relazioni: la prima è oggettiva, secondo la concezione « materialistica »; la seconda riferisce quelle *res* alla totalità dei *cives*; la terza le assume come centri di riferimento di relazioni giuridiche (è, questo, il caso dei *templa* e dei loro *bona*). [MANFREDI LUONGO].

20. *L'Apologie pour l'histoire* è un libro che Marc Bloch, purtroppo, non ha scritto. La tragica morte, avvenuta il 16 giugno 1944 per fucilazione da parte degli invasori, gli impedì di portare a termine anche la prima stesura di quest'opera, che si arresta agli inizi del quinto capitolo, quello sull'esperienza storica, e che non affronta proprio i due problemi più interessanti, cui dovevano essere dedicati i capitoli sesto e settimo: la spiegazione in storia e il problema della previsione. Forse appunto per ciò, per questa sua incompletezza di maturazione e di trama, il

titolo « vero » dell'opera è piuttosto il sottotitolo, *Métier d'historien*. Le traversie della guerra, della disfatta, della resistenza, della persecuzione razziale non impediscono allo storico di svolgere, sin che gli fu possibile e nei limiti delle sue contingenti possibilità, il suo proprio « mestiere » di indagare, di raccontare, di chiarire a se stesso e agli altri il perchè delle cose umane. Lo scritto, che fu pubblicato postumo nel 1949 da Lucien Febvre e che venne tradotto in Italia nel 1950, è stato riproposto al pubblico italiano da Girolamo Arnaldi con una introduzione di grande rigore critico e, nel contempo, di nobile sollecitudine umana (B. M., *Apologia della storia o Mestiere di storico* [Torino, ed. Einaudi, 1969] p. XXXIII - 166). Non sarò io a tentare il sacrilegio (già commesso da altri) di giudicare queste pagine, che palpitano ancora di sofferenza e di dubbio. Esse vanno lette non tanto per quel che dicono, quanto per come lo dicono, per come testimoniano la presenza viva nell'autore della dote essenziale del vero storiografo, del vero studioso: l'umiltà. « Personalmente, per quanto riesco a ricordare, la storia mi ha sempre divertito molto. Come tutti gli storici, suppongo ». [A. G.]

21. Il titolo della monografia del H. E. Priestley, *Britain under the Romans* (London, ed. Frederick Warne & Co. Ltd., 1967, p. IX - 133 + 24 tav. e disegni vari di Hubert Williams), pecca in eccesso, per un riguardo forse alla storia del proprio Paese. In realtà, infatti, — salva la descrizione dell'organizzazione agricola indigena (spec. p. 81 ss.) e dei prodotti minerari e manifatturieri locali (spec. p. 96 ss.) — la trattazione ha ad oggetto i Romani « in » Britannia. Né la ricerca avrebbe potuto essere diversamente incentrata, giacché pochi sono i dati per la ricostruzione delle vicende degli svariati gruppi britannici primitivi (cfr. spec. p. 3 ss.), massime per chi, come l'a., non dà luogo ad uno studio a sfondo anche etnologico o storico-comparativo, bensì ancora lo scritto ai ritrovamenti archeologici (ampiamente descritti e documentati fotograficamente). — Il volume, pertanto, si articola essenzialmente sui capitoli dedicati a « the great transformation » (p. 10 ss.), alle vie di comunicazioni create dai Romani (spec. p. 25 ss.), agli aspetti amministrativo-militari del governo delle comunità locali (p. 32 ss.), alle forme di « civiltà » introdotte dai Romani nella vita quotidiana delle popolazioni britanniche con cui vennero a contatto (p. 62 ss.). — La « curiosità » che ha mosso il P. e che egli ripropone al lettore non qualificato per interessarlo al tema è che « many of our cities bear clear indications of their Roman origin »: infatti, « the Romans left Britain more than 1,500 years ago, yet such was the permanence of the structures they created that traces of these still remain ». Tale curiosità, resa esplicita sin dal risvolto di copertina, è più dettagliatamente soddisfatta per quanto riguarda la città di Londra, a cui è dedicato uno degli ultimi capitoli (p. 113 ss.). — Fra l'utile corredo del volume si segnalano la bibliografia specifica (p. 129), l'indice analitico (p. 130 ss.) e la tabella (alla p. IX) delle città moderne corrispondenti ai centri dell'età romana, dalla quale si apprende, per esempio, che *Durovernum Cantiacorum* era l'odierna Canterbury o *Venta Belgarum* Winchester. [V. G.]